

**IX LEGISLATURA**

**RESOCONTO STENOGRAFICO**

---

**3.**

**SEDUTA COMUNE DI GIOVEDÌ 27 SETTEMBRE 1984**

**PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA LEONILDE IOTTI**

**INDICE**

**Comunicazioni del Presidente sulla  
scadenza del termine di cui all'ar-  
ticolo 4, secondo comma, della  
legge 10 maggio 1978, n. 170, per il  
procedimento instaurato davanti  
alla Commissione parlamentare  
per i procedimenti di accusa n.  
342/VIII.**

PRESIDENTE . . . . .	91, 96, 97, 99, 101, 102
GALLO IGNAZIO MARCELLO (DC) . . . . .	92, 101
MANCINI GIACOMO (PSI) . . . . .	97
SPADACCIA GIANFRANCO (PR) . . . . .	101
TRANTINO VINCENZO (MSI-DN) . . . . .	96

**La seduta comincia alle 10.**

GIUSEPPE AMADEI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 3 maggio 1984.

(È approvato).

**Comunicazioni del Presidente sulla scadenza del termine di cui all'articolo 4, secondo comma, della legge 10 maggio 1978, n. 170, per il procedimento instaurato davanti alla Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa n. 342/VIII.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca comunicazioni del Presidente sulla scadenza del termine di cui all'articolo 4, secondo comma, della legge 10 maggio 1978, n. 170, per il procedimento instaurato davanti alla Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa n. 342/VIII.

L'odierna convocazione del Parlamento in seduta comune è stata disposta in applicazione del secondo comma dell'articolo 20 del regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa: è risultato infatti decorso il termine di cui all'articolo 4, secondo comma, della legge 10 maggio 1978, n. 170, entro il quale la Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa, in ordine agli atti del fascicolo iscritto al n. 342/VIII del regi-

stro generale, avrebbe dovuto presentare la sua relazione al Parlamento in seduta comune, o deliberare l'archiviazione del procedimento oppure dichiarare la propria incompetenza.

Il procedimento in questione ha origine dalla segnalazione, fattami dal deputato Giacomo Mancini in data 26 ottobre 1982, di una comunicazione giudiziaria a lui pervenuta da parte dell'ufficio istruzione del tribunale di Roma e di una sua risposta, indirizzata alla cancelleria di tale ufficio giudiziario, con la quale egli asseriva — tra l'altro — la natura ministeriale dei reati cui si riferivano gli atti di istruzione annunciati e contestava la competenza della magistratura ordinaria procedente, data la sua qualità di ministro della Repubblica nel periodo di ipotizzata commissione dei fatti o di parte dei fatti di cui al procedimento.

Della segnalazione dell'onorevole Mancini e della documentazione fattami pervenire in copia provvidi in data 10 dicembre 1982 a fare trasmissione all'onorevole presidente della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa «per sua opportuna conoscenza e per ogni eventuale profilo di competenza della Commissione» stessa.

Alla medesima Commissione, in data 7 gennaio 1983, ho trasmesso una memoria inviata dal giudice istruttore dottor Ferdinando Imposimato sul procedimento penale contro Giorgio Accascina ed altri, da lui istruito, nell'ambito del

quale era stata emessa la comunicazione giudiziaria di cui sopra.

Risulta che la Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa, dopo gli opportuni approfondimenti in merito alla ritualità della propria investitura per l'argomento in questione, ha deliberato, all'unanimità, nella seduta del 3 febbraio 1983, di procedere all'apertura d'ufficio di un fascicolo così intestato:

«Atti relativi all'indagine sulla esistenza della competenza della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa in ordine ai fatti di cui alla comunicazione giudiziaria n. 2498/81 A notificata all'onorevole Giacomo Mancini, in forza della missiva del Presidente della Camera dei deputati del 10 dicembre 1982».

Il termine di sei mesi, assegnato dall'articolo 4, secondo comma, della legge 10 maggio 1978, n. 170, per lo svolgimento delle indagini così decise, è da considerare pervenuto a scadenza il 25 gennaio 1984, tenuto conto della intervenuta sospensione del termine stesso per il periodo di scioglimento delle Camere.

Prima di tale scadenza è stata richiesta ed accordata, ai sensi del richiamato articolo 4, secondo comma, la proroga di 3 mesi: il termine definitivo per le indagini ed i provvedimenti della Commissione è pertanto scaduto il 25 aprile 1984.

In conseguenza di tale scadenza, entro l'ulteriore termine di tre mesi assegnato dall'articolo 20, secondo comma, del citato regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa, ho provveduto, in data 24 luglio 1984, a diramare la convocazione della seduta odierna del Parlamento in seduta comune, per le deliberazioni di sua competenza.

Do pertanto la parola al senatore Gallo, che ne ha fatto richiesta, e che riferirà anche sui lavori della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa.

IGNAZIO MARCELLO GALLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la richiesta che la Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa presenta al Parlamento, di concessione di un ulteriore ter-

mine di quattro mesi al fine di deliberare tutta la complessa vicenda relativa alla competenza della Commissione stessa, e quindi degli organi di giustizia penale costituzionale, per quanto concerne il procedimento iscritto al n. 342/VIII del registro generale della Commissione, deve essere brevemente illustrata per spiegarne le motivazioni.

Già il signor Presidente ha posto in luce l'origine del procedimento stesso: si è trattato della trasmissione dalla Presidenza della Camera alla Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa di una missiva che era stata indirizzata alla Presidenza della Camera stessa, con allegate due fotocopie, da parte dell'onorevole Giacomo Mancini.

Poiché l'onorevole Giacomo Mancini aveva ricevuto una comunicazione giudiziaria che riguardava, fra l'altro, il gravissimo reato di costituzione di banda armata, egli faceva rilevare — del che appunto la Presidenza della Camera dava notizia alla Presidenza della Commissione per i procedimenti d'accusa — come dalla contestazione dell'agosto 1974 in poi emergesse che parte dei fatti che gli erano ascritti venivano a coincidere con un periodo nel corso del quale aveva rivestito la qualità di ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. E l'onorevole Mancini argomentava — come poi continuava ad argomentare, sul filo della sua linea tesa ad affermare la competenza degli organi di giustizia penale costituzionale — mettendo in rilievo la natura squisitamente politica dei fatti che gli erano stati ascritti.

A questo proposito, la Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa, nell'ambito dei lavori dell'ottava legislatura, prendeva la debita conoscenza della missiva inviata dalla Presidenza della Camera e il presidente della Commissione, onorevole Reggiani, veniva ad informare la Commissione stessa dei problemi che sorgevano in ordine alla affermazione della competenza.

Non è qui il caso di ripercorrere tutta la tormentata discussione sulla definizione di reato ministeriale come emergente

dall'articolo 96 della Costituzione che — loro tutti mi insegnano — parla di reati commessi nell'esercizio delle funzioni.

Il punto decisamente più delicato era ed è rappresentato dalla circostanza che, a seguito di richiesta informativa della Presidenza della Camera, il giudice istruttore presso il tribunale di Roma, dottor Ferdinando Imposimato, ebbe ad inviare una comunicazione molto chiara, precisa e dettagliata, nella quale però, per ciò che concerne in modo specifico la posizione dell'onorevole Mancini, si affermava da un lato che la sua partecipazione ai fatti contestati (cioè a quella banda armata che si sarebbe enucleata ed organizzata intorno al cosiddetto «progetto *Metro-poli*», agendo su due livelli di azione, uno palese, legale, alla luce del sole, costituito dall'omonima rivista; l'altro attraverso una complessa, turbolenta e talvolta sanguinosa attività di organizzazione di atti contro singoli e contro la personalità dello Stato) si sarebbe attuata sul finire del 1977 e all'inizio del 1978. Per converso, però — e direi in modo assolutamente aderente alla realtà del capo di imputazione, così come risulta dagli atti e così come veniva pure sommariamente profilato nella comunicazione giudiziaria —, il giudice istruttore teneva a sottolineare come vi fosse stato un momento, all'inizio del 1975 e dunque immediatamente a ridosso dell'espletamento della carica di ministro da parte dell'onorevole Mancini, in cui quest'ultimo aveva svolto attività in cui egli ravvisava una forma di partecipazione alla banda armata.

Quale attività, onorevoli colleghi? Si ascrive all'onorevole Mancini di aver promosso la costituzione del Centro per la ricerca programmatica e territoriale (CERPET), che sarebbe stato in realtà un organismo teso soprattutto alla formazione di quadri e all'espletamento di forme di penetrazione culturale ed altro in settori particolarmente delicati della vita nazionale.

Il CERPET trovava le fonti della sua vita organizzativa in lavori che di volta in volta gli venivano assegnati da questo o da quell'ente pubblico o privato. Ora si

dice — per tornare a quel 1975, intorno al quale si deve concentrare la nostra particolare attenzione — che una commessa di un lavoro di ricerca sarebbe stata affidata dalla Montedison al CERPET su interessamento di un parlamentare, il quale avrebbe espresso l'interessamento ed anzi avrebbe dichiarato di parlare anche a nome dell'onorevole Giacomo Mancini.

Di fronte a questa situazione, la quale veniva ad essere segnata da un lato da una affermazione che collocava i fatti in una cronologia che avrebbe escluso la qualifica di reato ministeriale, dall'altro invece da una contestazione e da asseriti che riportavano per lo meno nell'ambito della ministerialità possibile i fatti ascritti all'onorevole Mancini, la Commissione per i procedimenti di accusa (e mi riferisco sempre al lavoro svolto nell'ottava legislatura) aveva una preoccupazione di carattere fondamentale, che spiega la decisione assunta nella seduta del 3 febbraio 1983.

La preoccupazione era la seguente: poiché era in corso un'istruttoria su fatti di interesse addirittura rovente per l'intero paese, per l'intera comunità nazionale, non si volevano creare questioni o porre comunque condizioni che in una maniera o nell'altra potessero dar adito a problemi di conflitto di competenza tra autorità giudiziaria ordinaria e gli organi della giustizia penale-costituzionale. Si vennero così a dibattere — ed il dibattito è uno di quelli che, a sommosso avviso di chi parla, particolarmente onora la Commissione che svolgeva i suoi lavori nella ottava legislatura — due tesi. Una era quella dell'acquisizione degli atti all'autorità giudiziaria ordinaria, il che avrebbe presentato però il pericolo di un arresto per l'iter processuale di quello che era il tronco principale del procedimento che evidentemente vedeva la posizione dell'onorevole Mancini, secondo la visione accusatoria, certamente in una chiave di grande importanza, data la posizione politica del personaggio, ma che non rientrava sicuramente nel filone centrale dell'indagine stessa.

La tesi opposta, o per lo meno diversa, che comunque ebbe a prevalere, fu quella

di non procedere all'acquisizione degli atti, che avrebbe potuto dare l'impressione di una attività espropriativa da parte della Commissione nei confronti dell'autorità giudiziaria, ma della richiesta al giudice Imposimato di quelli che fossero a suo giudizio gli atti particolarmente interessati per la posizione dell'onorevole Giacomo Mancini.

Si pervenne allora, come il signor Presidente ha testè ricordato, all'impostazione di un fascicolo, la cui intitolazione è quella di «Atti relativi all'indagine sull'esistenza della competenza della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa in ordine ai fatti di cui alla comunicazione notificata all'onorevole Mancini»: una problematica di competenza che doveva evidentemente trarre le fonti della sua soluzione dalla disamina degli atti inviati dal giudice istruttore.

Per compiere questa indagine si sono svolte ulteriori attività; la principale delle quali è stata l'acquisizione dell'ordinanza-sentenza, emessa in data 8 febbraio 1984 dal giudice istruttore presso il tribunale di Roma, contro Piperno e altri. Questo è un atto particolarmente importante, onorevoli colleghi, perché viene a fornire, quasi in una panoramica, in una sorta di carrellata generale, quello che è il filo dell'accusa che si dipana dal pensiero del signor giudice istruttore presso il tribunale di Roma nei confronti dell'onorevole Mancini. Inoltre si ritenne necessario chiedere documenti vari alla Commissione parlamentare d'inchiesta sulla strage di via Fani, sul sequestro e l'assassinio di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia.

Va notato che alcuni di questi atti e in modo particolare quelli che pervennero alla Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa, che si era ricostituita dopo il rinnovo del Parlamento, giunsero nell'immediata scadenza del termine di cui si poteva disporre in via ordinaria, vale a dire nella immediata scadenza del 25 aprile 1984.

Fu in questa occasione che la Commissione, dopo ripetute relazioni di questo commissario, ebbe all'unanimità a pro-

nunciarsi per una richiesta di un termine ulteriore di quattro mesi al Parlamento, al fine di porre a fuoco la questione centrale, rappresentata dalla competenza per i fatti ascritti all'onorevole Mancini. È soltanto a partire dall'arrivo di tutti gli atti — anche quelli della Commissione d'inchiesta sul caso Moro — che si fu in possesso di un materiale documentale in base al quale si poteva procedere ad una indagine in ordine alla competenza.

Onorevoli colleghi, chi vi parla è il primo ad essere acutamente consapevole che una questione di competenza andrebbe decisa *iuxta alligata et probata*, ma sulla scorta e alla stregua di quello che è il capo di imputazione. È la contraddittorietà dei dati, non dell'imputazione, che emergono nel corso dell'esame del fascicolo, è la particolare difficoltà di reperire, positivamente o negativamente, la connessione esistente o no tra l'esercizio del mandato di ministro della Repubblica ed i comportamenti in ipotesi addebitati all'onorevole Mancini che rendono indispensabile e, a giudizio della Commissione, che si è pronunciata all'unanimità, prioritaria una indagine approfondita. Al termine di tale indagine la Commissione proporrà le sue risultanze, e di diritto e di ordine probatorio, al Parlamento, perché sia il Parlamento, nella pienezza dei suoi poteri, che abbia a trarre tutte le conclusioni dai materiali che la Commissione offrirà.

Così facendo, onorevoli colleghi, la Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa ha ritenuto di svolgere il suo compito nel più profondo rispetto ed ossequio dell'autorità giudiziaria (parlo in ordine cronologico), rispetto alla quale non si è voluto costituire il benché minimo motivo di remora, di intralcio o di rallentamento del suo operato, del Parlamento, al quale viene restituita la potestà decisionale e in pienezza di sviluppo, e — se gli onorevoli colleghi consentono — nel più profondo rispetto della verità storica e di diritto che, a giudizio (non di oggi e non di ieri) di chi vi parla, deve rappresentare la preoccupazione più forte, più imperativa e categorica di chi si

trova a svolgere funzioni di organo di giustizia penale costituzionale.

Per queste ragioni, signor Presidente, onorevoli colleghi, la Commissione all'unanimità presenta al Parlamento, riunito in seduta comune, il seguente ordine del giorno:

«Il Parlamento riunito in seduta comune,

udite le comunicazioni del Presidente della Camera;

ascoltata la illustrazione del senatore Galli;

visti gli atti del fascicolo iscritto al n. 342/VIII del registro generale della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa, dai quali risulta l'attività di indagine svolta dalla Commissione stessa nel periodo 3 febbraio 1983-4 maggio 1983 e, successivamente alla ricostituzione della Commissione dopo il rinnovo del Parlamento, dal 26 ottobre 1983 al 25 aprile 1984, al fine di accertare l'esistenza della propria competenza in ordine ai fatti costituenti oggetto di una comunicazione giudiziaria notificata all'onorevole Giacomo Mancini da parte dell'Ufficio istruzione del tribunale di Roma;

rilevato:

che, a seguito della trasmissione, effettuata il 10 dicembre 1982 dal Presidente della Camera «per ogni eventuale profilo di competenza della Commissione», di una lettera dell'onorevole Giacomo Mancini in data 26 ottobre 1982, con allegate fotocopie di due altri documenti e cioè di una comunicazione giudiziaria fatta pervenire all'onorevole Mancini dall'ufficio istruzione del tribunale di Roma e di una sua risposta alla cancelleria di detto ufficio giudiziario, già prima del 3 febbraio 1983 il Presidente della Commissione in data 15 dicembre 1982 aveva informato la Commissione stessa dell'avvenuta trasmissione;

che il 22 dicembre perveniva — indirizzata al Presidente della Camera e, per

conoscenza, al presidente della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa — informazione da parte del giudice istruttore dottor Ferdinando Imposimato sul procedimento penale contro Accascina Giorgio e altri, «imputati di banda armata»;

che nella seduta del 19 gennaio 1983 il presidente della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa sottoponeva alla Commissione stessa il problema dell'esistenza o non di sua competenza in merito ai fatti ascritti all'onorevole Mancini, dando comunicazione che, in relazione alla vicenda, era stato trasmesso dall'ufficio istruzione del tribunale di Roma l'atto di cui sopra, cioè l'informativa pervenuta del dottor Imposimato;

che il 3 febbraio la Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa deliberava all'unanimità di procedere all'apertura d'ufficio di un fascicolo intitolato: «Atti relativi all'indagine sulla esistenza della competenza della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa in ordine ai fatti di cui alla comunicazione giudiziaria n. 2498/81A notificata all'onorevole Giacomo Mancini, in forza della missiva del Presidente della Camera dei deputati del 10 dicembre 1982».

che per l'espletamento di tale indagine è stata svolta una complessa attività volta ad acquisire innanzitutto la documentazione ritenuta, dal giudice istruttore, interessante la posizione dell'onorevole Mancini e, successivamente, dopo il deposito presso la corte d'assise di Roma in data 8 febbraio 1984, l'ordinanza di rinvio a giudizio contro Piperno ed altri, nonché vari documenti richiesti alla Commissione parlamentare d'inchiesta sulla strage di via Fani, sul sequestro e l'assassinio di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia;

che alcuni degli atti di cui sopra sono pervenuti alla Commissione nell'imminenza della scadenza del termine assegnato per l'indagine (25 aprile 1984), in modo da non consentire l'esame approfondito degli stessi e gli eventuali atti

istruttori la cui necessità ed opportunità da tale approfondimento derivassero;

che da quanto acquisito e valutato emerge l'opportunità di procedere ad adempimenti complessi e delicati, costituiti da interrogatori ed esami testimoniali, nonché dall'eventuale acquisizione di altri atti idonei ad accertare la rilevanza della qualità di ministro della Repubblica italiana dall'onorevole Mancini nell'agosto 1974 — data della commissione di parte dei fatti contestatigli — della attività in tale veste esercitata, ai fini della possibilità di considerare detti fatti come reati ministeriali;

si chiede pertanto:

che ai sensi dell'articolo 4, terzo comma, della legge 10 maggio 1978, n. 170, la Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa compia un supplemento di istruttoria e di indagine a complemento dell'attività svolta in ordine al procedimento n. 342/VIII, assegnando a tal fine il termine di mesi quattro, a decorrere da oggi, per presentare al Parlamento in seduta comune le risultanze, di diritto e probatorie, relative alla competenza, cui la Commissione stessa sarà pervenuta.

Signor Presidente, credo di aver terminato la mia pur breve fatica e rassegno alla decisione del Parlamento in seduta comune l'ordine del giorno che ho avuto l'onore di leggere e brevissimamente di illustrare.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare l'onorevole Trantino. Ne ha facoltà.

**VINCENZO TRANTINO.** Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il tema oggi in discussione ripropone ancora una volta un'indagine di natura etico-tecnica sull'istituto della Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa; ci troviamo infatti oggi, ancora una volta, a misurare lo scarto tra la giustizia ordinaria e quella che il professor Gallo, in un rarissimo *lapsus*, ha chiamato la giustizia politica. La giustizia politica ancora una

volta si mostra viscida, equivoca e sicuramente in contrapposizione con i tempi, anch'essi lenti ma in fondo ragionevoli, che la giustizia ordinaria ha impresso alla vicenda al nostro esame.

Gli onorevoli colleghi devono sapere che in data 8 febbraio 1984 il giudice istruttore ha emesso ordinanza di rinvio a giudizio contro Piperno ed altri, richiedendo i documenti della Commissione parlamentare di inchiesta sulla strage di via Fani, sul sequestro e sull'assassinio di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia. Circa un anno fa, dunque (sconfiggendo abbondantemente le nostre prosopopeiche pretese di essere giustizia), il giudice ordinario, dovendo accertare con complesse indagini — sicuramente più complesse delle nostre — determinati avvenimenti e responsabilità, ha sciolto la propria riserva chiedendo il rinvio a giudizio di determinati imputati, in relazione a fatti per i quali l'onorevole Mancini è oggi inquisito.

Allora noi domandiamo: è possibile che, dopo un arco di tempo così rilevante, noi dobbiamo discutere della questione fondamentale, *in limine litis*, se sia competente a giudicare il Parlamento oppure no? È possibile che per fatti preliminari, quando quelli successivi sono già stati abbondantemente esaminati, si debba ancora discutere sulla sfera delle competenze? È possibile, infine, che non risulti inquietante (non dico scandaloso per non usare termini drammaticizzanti) il fatto che in una richiesta come quella abilmente formulata dal professor Gallo, si legga «procedere ad adempimenti complessi e delicati, costituiti da interrogatori ed esami testimoniali»? Ci si riferisce dunque a fatti di merito, non certamente a fatti preliminari; si vuole valutare la rilevanza della qualità del ministro attraverso una seconda indagine sul merito, in quanto ciò che interessa è la qualità formale dell'onorevole Mancini all'epoca dei fatti contestati, non certamente la portata dei comportamenti a lui attribuiti.

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, queste considerazioni ci impongono ancora una volta di tener presente che il

10 dicembre 1982 (circa due anni fa) fu attribuito ad altri l'esame del profilo relativo alle competenze; e noi siamo ancora qui per scegliere la cornice del quadro, quando esso è già stato ultimato e consegnato dal giudice ordinario competente. Siamo ancora qui a discutere sul profilo delle competenze, quando vi sono i testimoni del caso della Ravizza che, richiamati più volte dal giudice, hanno ribadito determinate circostanze quantomeno allarmanti; dopo circa due anni siamo ancora qui a chiedere un'ulteriore proroga per stabilire il profilo delle competenze, per stabilire cioè se siamo competenti o meno a decidere sull'avvio dell'azione nei confronti di un parlamentare della Repubblica, che nel caso specifico ricopriva la carica di ministro.

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, tutto ciò ci allarma e ci mortifica. O questo istituto è del tutto inutile, e allora lo aboliamo, oppure esso rappresenta la giustizia politica, cioè la giustizia del principe, ed allora si va per numeri, per distintivi, per maggioranze. Ma allora non si tratta più di giustizia, perché il fatto diventa discriminatorio, persecutorio, certamente non regolato da quelle che sono le norme dell'ordinamento.

Per queste considerazioni noi manifestiamo una malinconica protesta per gli atteggiamenti di politicizzazione del diritto che ancora una volta è dato registrare. Allo stesso tempo dichiariamo che ci asterremo dal voto soltanto per un riguardo di carattere formale, per non essere in urto con l'accertamento della verità, affinché nessuno possa dire che il gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale, che è per lo Stato di diritto, imbavaglia un accertamento che è largamente colpevole per i ritardi e gli inadempimenti (*Applausi a destra — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Mancini. Ne ha facoltà.

GIACOMO MANCINI. Parlerò brevemente, onorevoli parlamentari. Per esigenze di chiarezza è bene che io precisi le

fasi non brevi della vicenda che mi riguarda, iniziata il 18 ottobre 1982 con la comunicazione giudiziaria n. 2498/81 della XXV sezione dell'ufficio istruzione del tribunale penale di Roma.

Mi limiterò soltanto a fare la cronologia delle mie iniziative, tutte rivolte ad ottenere l'accertamento della verità, il riconoscimento dei miei diritti e la rigorosa applicazione delle leggi della Repubblica.

La comunicazione giudiziaria della XXV sezione del tribunale penale di Roma è a me pervenuta il 21 ottobre. Nella comunicazione giudiziaria mi viene notificato, senza precisare se in qualità di imputato o di indiziato, che l'ufficio istruzione della citata XXV sezione procede ad atti di istruzione per il delitto di cui agli articoli 270 e 306 del codice penale, per avere cioè io partecipato ad una associazione sovversiva costituita in banda armata, ricollegabile al cosiddetto «progetto *Metropoli*», avente finalità di sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato in continuazione di reato, commessi in Roma a partire dall'agosto 1974.

Presa conoscenza della comunicazione giudiziaria, immediatamente, in data 26 ottobre, ho inviato una lettera raccomandata alla cancelleria della XXV sezione istruttoria del tribunale penale di Roma, nella quale facevo presente che «nell'agosto 1974, data della commissione dei fatti o di parte dei fatti, ero ministro della Repubblica italiana e perciò, ai sensi della vigente legislazione costituzionale e ordinaria, la competenza a conoscere e a giudicare non è della magistratura ordinaria. Si tratterebbe, infatti, di un peccato tradimento della Costituzione e, comunque, di fatti e reati commessi in violazione di precisi doveri incombenti su un ministro in carica che ha giurato fedeltà alla Repubblica. Le conseguenze di carattere processuale sono pertanto categoriche e inderogabili»

Soggiungevo, inoltre, che «l'articolo 15 del codice di procedura penale prevede solo come termine massimo l'emissione di qualsiasi mandato per richiedere, quando

è necessaria, la autorizzazione a procedere. Nel caso di specie, trattandosi in ipotesi di reati politici commessi nel corso di ininterrotta attività politica, ricorrono, essendo io deputato al Parlamento in carica, tutti i motivi che la giurisprudenza ordinaria e costituzionale, nonché la dottrina, pongono a fondamento dell'istituto. In un caso come quello di specie si deve non richiedere l'autorizzazione a procedere solo se la magistratura ordinaria procedente, riconoscendo la propria palese incompetenza, trasmette gli atti al Presidente della Camera per il procedimento di accusa»

Dunque, nella lettera, ponevo due questioni: l'una riferita alla qualità di ministro, l'altra riferita alla qualità di deputato.

Nella stessa data del 26 ottobre 1982 ho scritto una lettera all'onorevole Presidente della Camera nella quale, allegando la comunicazione giudiziaria ricevuta e l'esposto inviato alla cancelleria della XXV sezione istruttoria, chiedo soltanto e semplicemente che venisse osservata la legge.

Sempre in data 26 ottobre ho ritenuto di dover interessare il procuratore generale della corte di appello di Roma, allegando copia della comunicazione giudiziaria, copia del mio esposto alla XXV sezione istruttoria, notificando di aver interessato la Presidenza della Camera.

Successivamente, il 6 dicembre 1982, il mio difensore di fiducia, senatore avvocato Luigi Gullo, ha inviato un esposto motivato al giudice istruttore della XXV sezione nel quale, riconfermando i motivi contenuti nel mio precedente esposto e rilevando la mancata risposta, si manifestava «viva sorpresa per il fatto che l'ufficio andava procedendo a indagini testimoniali in contrasto sia con la prima che con la seconda richiesta avanzata da me».

In data 23 dicembre 1982 il mio difensore, con raccomandata espresso, ha sollecitato anche l'interessamento del ministro di grazia e giustizia e del procuratore generale della Corte di cassazione esponendo dettagliatamente quanto fino a

quel momento era avvenuto e segnalando il comportamento del giudice istruttore della XXV sezione.

In data 29 marzo 1983, sempre il mio difensore ha scritto al presidente della Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa per sollecitare la definizione della vicenda che mi riguardava.

In data 13 aprile 1983 il mio difensore ha ritenuto di dover sollecitare il ministro di grazia e giustizia e il procuratore generale della Corte di cassazione, già interessati con un esposto del 23 dicembre 1982, a voler intervenire, in assenza e nell'indifferenza di altri organi giudiziari, fino a quel momento inutilmente stimolati, perché la inverosimile avventura processuale venisse in un qualsiasi modo conclusa.

In data 15 aprile 1983, mi sono rivolto ancora al Presidente della Camera per significare — dopo aver ricordato la precedente lettera del 26 ottobre 1982 e relativi allegati, la risposta della Presidenza della Camera contenente la notizia della trasmissione dei documenti all'Inquirente, gli esposti del mio avvocato difensore al ministro di grazia e giustizia e al procuratore generale della Corte di cassazione — che in questo non breve periodo (erano infatti già trascorsi dei mesi) nulla era avvenuto in adesione alle mie legittime richieste e per concludere che la situazione che prospettavo era di grave violazione dei miei diritti. Nella lettera allegavo anche copia dell'esposto datato 6 dicembre 1982 nel quale si denunciava la persistenza di un'attività istruttoria non conforme alla legge. La lettera concludeva chiedendo l'intervento presso la Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa per il sollecito esame della questione e presso il ministro di grazia e giustizia qualora il giudice istruttore non avesse aderito alla richiesta della Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa di avere gli atti.

In data 19 aprile 1983, l'onorevole Presidente della Camera mi ha informato di aver provveduto a trasmettere all'onorevole Reggiani quanto da me inviato, pregandolo di volersi adoperare per la sollecitata trattazione del procedimento da me

richiamato. La trattazione non c'è mai stata, di lì a poco essendo stata interrotta l'ottava legislatura.

Nella nona legislatura, dopo l'insediamento, avvenuto in tempi successivi, della nuova Commissione per i procedimenti d'accusa, la mia attività difensiva, oltre che a persistere nella sollecitazione nei confronti delle autorità giudiziarie, si è esplicata nella rettifica o nella smentita di notizie pubblicate in modo ricorrente dalla stampa, tutte relative all'istruttoria caparbiamente portata avanti dal giudice istruttore della XXV sezione. Smentite sono state richieste, e qualcuna anche ottenuta, dalla RAI; purtroppo sono pure stato costretto a presentare querele.

Tutto ciò si è verificato (quest'ultima parte) in relazione alla chiusura dell'istruttoria relativa al procedimento intestato a *Metropoli* e all'ordinanza di stralcio fatta dal suddetto giudice istruttore perché nei miei confronti si procedesse separatamente. Eravamo così giunti al febbraio 1984. Dopo l'ordinanza di stralcio del febbraio scorso, è continuata la mia insistenza difensiva attraverso un dettagliato esposto del mio difensore, sempre indirizzato alla Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa, al Presidente del Consiglio superiore della magistratura, al ministro di grazia e giustizia, al procuratore generale della Corte di cassazione.

Così sono andate le cose in questi due anni e così io le ho esposte; esse non sono in conflitto con l'esposizione prima svolta dal senatore Gallo, il quale naturalmente non poteva dire che da parte mia si fosse in qualche modo a conoscenza di atti posti in essere dalla Commissione per i procedimenti d'accusa, o sapere che altri atti fossero stati interrotti da parte del giudice istruttore. Le ho esposte in questo modo a voi, che siete chiamati a concedere proroghe e non a decidere in modo definitivo. L'esposizione potrà sembrare minuziosa e pedante, ma era necessaria, perché è giusto affidarsi ai fatti per spiegare e chiarire meglio e per meglio inquadrare la vicenda.

Credo che dai fatti esposti risulti in

modo certo che chi ha l'onore di parlare davanti a voi — ed è un onore che in questa circostanza un po' mi umilia — si è venuto a trovare per un lungo e pesante biennio nella desolante situazione di essere privato, senza rimedio, senza ascolto, nell'indifferenza e nella frigidità di chi avrebbe dovuto provvedere e che altre volte per impulsi più graditi o più convenienti è intervenuto, di essere privato, dicevo, dei suoi diritti costituzionali di ex ministro, di deputato in carica e di cittadino.

Ma non è questo il dato più allarmante che emerge dalla ricostruzione che ho fatto. Il dato che va considerato come il più grave e preoccupante è che in determinati momenti, in difesa di interessi non sempre chiari o a sostegno di tesi che non sono giuridiche, bensì più politiche che giuridiche, possano essere stravolte tutte le regole, calpestate leggi e codici e violati anche intoccabili diritti dei cittadini. Ma questi punti saranno chiariti e resi espliciti quando finalmente in una qualche sede, politica o esterna, si potrà affrontare nel merito l'intera questione (*Applausi dei parlamentari socialisti e radicali*).

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare porrò in votazione, dopo le eventuali dichiarazioni di voto, il seguente ordine del giorno, presentato ai sensi del terzo comma dell'articolo 4 della legge n. 170 del 1978, corredato dal prescritto numero di firme:

«Il Parlamento riunito in seduta comune,

udite le comunicazioni del Presidente della Camera;

ascoltata la illustrazione del Senatore Gallo;

visti gli atti del fascicolo iscritto al n. 342/VIII del registro generale della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa, dai quali risulta l'attività di indagine svolta dalla Commissione stessa nel periodo 3 febbraio 1983-4 maggio 1983 e, successivamente alla rico-

stituzione della Commissione dopo il rinnovo del Parlamento, dal 26 ottobre 1983 al 25 aprile 1984, al fine di accertare l'esistenza della propria competenza in ordine ai fatti costituenti oggetto di una comunicazione giudiziaria notificata all'onorevole Giacomo Mancini da parte dell'ufficio istruzione del tribunale di Roma;

rilevato:

che, a seguito della trasmissione, effettuata il 10 dicembre 1982 dal Presidente della Camera «per ogni eventuale profilo di competenza della Commissione», di una lettera dell'onorevole Giacomo Mancini in data 26 ottobre 1982, con allegate fotocopie di due altri documenti e cioè di una comunicazione giudiziaria fatta pervenire all'onorevole Mancini dall'ufficio istruzione del tribunale di Roma e di una sua risposta alla cancelleria di detto ufficio giudiziario, già prima del 3 febbraio 1983 il Presidente della Commissione in data 15 dicembre 1982 aveva informato la Commissione stessa dell'avvenuta trasmissione;

che il 22 dicembre perveniva — indirizzata al Presidente della Camera e, per conoscenza, al presidente della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa — informazione da parte del giudice istruttore dottor Ferdinando Imposimato sul procedimento penale contro Accascina Giorgio e altri, «imputati di banda armata»;

che nella seduta del 19 gennaio 1983 il presidente della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa sottoponeva alla Commissione stessa il problema dell'esistenza o non di sua competenza in merito ai fatti ascritti all'onorevole Mancini, dando comunicazione che, in relazione alla vicenda, era stato trasmesso dall'ufficio istruzione del tribunale di Roma l'atto di cui sopra;

che il 3 febbraio la Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa deliberava all'unanimità di procedere all'apertura d'ufficio di un fascicolo intitolato: «Atti relativi all'indagine sulla esi-

stenza della competenza della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa in ordine ai fatti di cui alla comunicazione giudiziaria n. 2498/81A notificata all'onorevole Giacomo Mancini, in forza della missiva del Presidente della Camera dei deputati del 10 dicembre 1982».

che per l'espletamento di tale indagine è stata svolta una complessa attività volta ad acquisire innanzitutto la documentazione ritenuta, dal giudice istruttore, interessante la posizione dell'onorevole Mancini e, successivamente, dopo il deposito presso la corte d'assise di Roma in data 8 febbraio 1984, l'ordinanza di rinvio a giudizio contro Piperno ed altri, nonché vari documenti richiesti alla Commissione parlamentare d'inchiesta sulla strage di via Fani, sul sequestro e l'assassinio di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia;

che alcuni degli atti di cui sopra sono pervenuti alla Commissione nell'imminenza della scadenza del termine assegnato per l'indagine (25 aprile 1984), in modo da non consentire l'esame approfondito degli stessi e gli eventuali atti istruttori la cui necessità ed opportunità da tale approfondimento derivassero;

che da quanto acquisito e valutato emerge l'opportunità di procedere ad adempimenti complessi e delicati, costituiti da interrogatori ed esami testimoniali, nonché dall'eventuale acquisizione di altri atti idonei ad accertare la rilevanza della qualità di ministro della Repubblica italiana rivestita dall'onorevole Mancini nell'agosto 1974 — data della commissione di parte dei fatti contestatigli — della attività in tale veste esercitata, ai fini della possibilità di considerare detti fatti come reati ministeriali;

dispone

che ai sensi dell'articolo 4, terzo comma, della legge 10 maggio 1978, n. 170, la Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa compia un supplemento di istruttoria e di indagine a complemento dell'attività svolta in ordine al pro-

cedimento n. 342/VIII, assegnando a tal fine il termine di mesi quattro, a decorrere da oggi, per presentare al Parlamento in seduta comune le risultanze, di diritto e probatorie, relative alla competenza, cui la Commissione stessa sarà pervenuta».

GALLO, PETRILLI, BOGGIO, BONFIGLIO, ROMANO, GARIBALDI, RUFFINO, CONTI PIETRO, FRANZA, MURMURA, REGGIANI, RIGGIO, DI LEMBO, ABIS, ACCILI, CAMPIS, GIACOMETTI, ZAMPIERI, TOMELLERI, DEGOLA, COLONI, GALLONI, LAMORTE, VECCHIARELLI, LA PENNA, CASINI CARLO, NEPI, VERNASCHI, BOMBARDIERI, ANGELONI, PAGANI, CECCATELLI, CODACCI, SANTALCO, SAPORITO, BERLANDA, MANFREDI, FIMOGNARI, FONTANA, D'AMELIO, FORMICA, PIRO, MEOLI, IANNELLI, FINOCCHIARO, VASSALLI LABRIOLA, TROTTA, PANIGAZZI, BARSACCHI, MANCHINU, VITALONE, CUMINETTI, BRUGGER, COLELLA, DELL'ANDRO, SORICE.

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

Ha chiesto di parlare il senatore Gallo. Ne ha facoltà.

IGNAZIO MARCELLO GALLO. Signor Presidente, innanzitutto desidero assicurare l'onorevole Giacomo Mancini che l'unica preoccupazione costante di questa Commissione e della Commissione che ha svolto i suoi lavori nell'ottava legislatura è stata quella di sciogliere un nodo di diritto che non è certamente dei più facili.

A questo riguardo mi devo brevissimamente riferire al lucido intervento dell'onorevole Trantino, che ci ha ricordato che in buona sostanza dobbiamo soltanto affermare o negare la competenza e accertare una qualifica formale. No, onorevoli colleghi, farei torto a tutti noi e questa volta potrei dire a me stesso se pensassi che l'articolo 96 della Costitu-

zione si possa liquidare sbrigativamente con una battuta del genere. Il legislatore costituente non ha minimamente voluto fondare una giurisdizione di privilegio per chi riveste la qualità di ministro della Repubblica, ma ha fondato una legislazione politico-costituzionale... (*Commenti a destra*).

Non mi preoccupa l'aggettivo "politico" perché sono persona che ha sempre ritenuto che la politica e il politico siano sostantivi e aggettivi che fanno onore e non espongono a demerito.

Il legislatore costituente ha voluto affermare una giustizia penale costituzionale, politico-costituzionale, basata su due requisiti: reato compiuto dal ministro nell'esercizio delle sue funzioni.

Ora, si tratta proprio di accertare, ed è questo il compito al quale dovremo provvedere nei quattro mesi di cui facciamo richiesta al Parlamento di assegnazione, che la connessione strutturale con l'esercizio delle funzioni sia effettivamente presente nell'arco di tempo in cui l'onorevole Mancini svolgeva le funzioni di ministro della Repubblica.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Spadaccia. Ne ha facoltà.

GIANFRANCO SPADACCIA. Signor Presidente, devo dire che in questa legislatura è prassi, alla quale non ci siamo mai sottratti, di non partecipare al voto e devo motivare specificamente questa volta perché riteniamo di non partecipare al voto.

Ho grande stima del senatore Gallo, ma ho l'impressione che siamo arrivati ad un impazzimento dell'applicazione delle regole che dovrebbero governarci, a forza di rivestire di logica giuridica e di ragionamenti formali delle cose che sono fuori del mondo: fuori non dico di quelle regole che ci siamo dati, ma del semplice buon senso, non del senso comune, ma del buon senso.

Non comprendo come a due anni di distanza si possa stare ancora a discutere di competenza o di incompetenza e come

grandi partiti di maggioranza o di opposizione possano avallare una situazione di questo genere.

Ho ascoltato con attenzione l'esposizione del senatore Gallo, nella quale ho riscontrato due momenti e due fasi; relativamente alla prima fase, che riguarda l'esercizio delle funzioni ministeriali, si ipotizza se in quell'esercizio sia stato consumato il reato di partecipazione a banda armata.

Voi state discutendo della competenza in ordine all'esercizio di quelle funzioni ministeriali! Ma, scusate, l'onorevole Mancini in quella data era ministro della Repubblica. Voi dovete dirci se quegli atti furono compiuti, se alle spalle del parlamentare che intervenne per finanziare c'era l'onorevole Mancini o se non c'era. Non potete porre un problema di competenza o di non competenza, perché il semplice fatto che fosse ministro vi obbliga alla competenza. Ma siamo di fronte non all'esercizio di una funzione ministeriale determinata alla banda armata, siamo di fronte a un caso di alto tradimento della Repubblica. Allora, come potete tollerare di tenere per due anni, senza giudizio, questo vostro ex ministro, ex nostro ministro della Repubblica, di tenerlo, ripeto, su quei banchi parlamentari, cinci-schiando di competenza o di incompetenza? Credo che siamo arrivati all'impaz-zimento delle regole del gioco, allo stravolgimento di ogni regola anche in quel diritto penale costituzionale che il senatore Gallo ha voluto invocare.

Non parteciperemo (abbiamo buoni motivi di carattere generale che abbiamo tante volte enunciato e, in questo caso, abbiamo un motivo di più, di carattere particolare) a questo voto: ci vergogniamo, nella nostra veste di parlamentari, a partecipare ad un voto a cui co-

stringete il Parlamento. E devo dire che per quanto riguarda la nostra prassi generale stiamo qui parlando della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa, senatore Gallo, non dell'Inquirente, quella Inquirente dovrebbe essere stata abolita alcuni anni fa. Ho appreso che la nostra prassi di non partecipare ai voti ha fatto scuola, perché, in una serie di sedute della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa, ho appreso che i compagni comunisti non partecipano regolarmente alle votazioni della Commissione: segno che non soltanto noi, ma perfino loro cominciano ad avvertire che su questa strada non si può andare avanti, e bisognerà pure mettere dei punti.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare per dichiarazione di voto, passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'ordine del giorno presentato dal senatore Gallo, di cui ho dato lettura, a nome della Commissione inquirente, firmato dal prescritto numero di cinquanta parlamentari.

*(È approvato).*

**La seduta termina alle 11,5.**

---

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DEI RESOCONTI  
DOTT. CESARE BRUNELLI*

---

*L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE  
DOTT. MANLIO ROSSI*

---

*Licenziato per la composizione e la stampa  
dal Servizio Resoconti alle 14,20.*